

[Home](#) [Legislazione e Prassi](#) [Legislazione](#)

SETTORE AGRICOLO - PROMOZIONE IMPRENDITORIA GIOVANILE. IN G.U. LA LEGGE 15 MARZO 2024, N. 36

[LEGISLAZIONE](#)

NOTIZIARIO N 59 DEL 27 MARZO 2024

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.72 del 26-03-2024 la legge 15 marzo 2024, n. 36, recante "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo". Per quanto riguarda i profili tributari della norma si rimanda alla segnalazione novità normativa pubblicata in questo stesso CNN Notizie: "Agevolazioni fiscali per i giovani imprenditori agricoli" est. G. Petteruti.

Si segnalano le seguenti disposizioni di interesse notarile

Art. 1: Finalità

Art. 2: Definizioni

Art. 5: Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici

Art. 7: Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate

Art. 8: Prelazione di più confinanti (*Sul tema seguiranno approfondimenti a cura dell'Ufficio Studi*)

LEGGE 15 marzo 2024, n. 36

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. (24G00054)

(GU Serie Generale n.72 del 26-03-2024)

Testo in vigore dal 10 aprile 2024

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1

Finalità

1. La presente legge è volta alla promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e al rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sono definiti «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
- b) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
- c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

Capo II

SOSTEGNO ALL'INSEDIAMENTO DEI GIOVANI NELL'AGRICOLTURA

(Omissis)

Art. 5

Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici

1. In caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A - Notai annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

(Omissis)

Capo III

MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA DEI GIOVANI NEL SETTORE AGRICOLO E IL RICAMBIO GENERAZIONALE

Art. 7

Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 della presente legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 1, valutate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 8

Prelazione di più confinanti

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, del diritto di riscatto di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, e del diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel caso di più soggetti confinanti, sono preferiti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, con priorità, tra di essi, nell'ordine, per quelli di cui alla lettera a), alla lettera b) e alla lettera c), e, a parità di condizioni, il soggetto che è in possesso di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e della pertinente normativa nazionale di attuazione.
2. L'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è abrogato.

(Omissis)

*Il testo completo della Legge è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/03/26/24G00054/sg*